

PROTOCOLLO

ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE

***Per gli ALUNNI
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI***

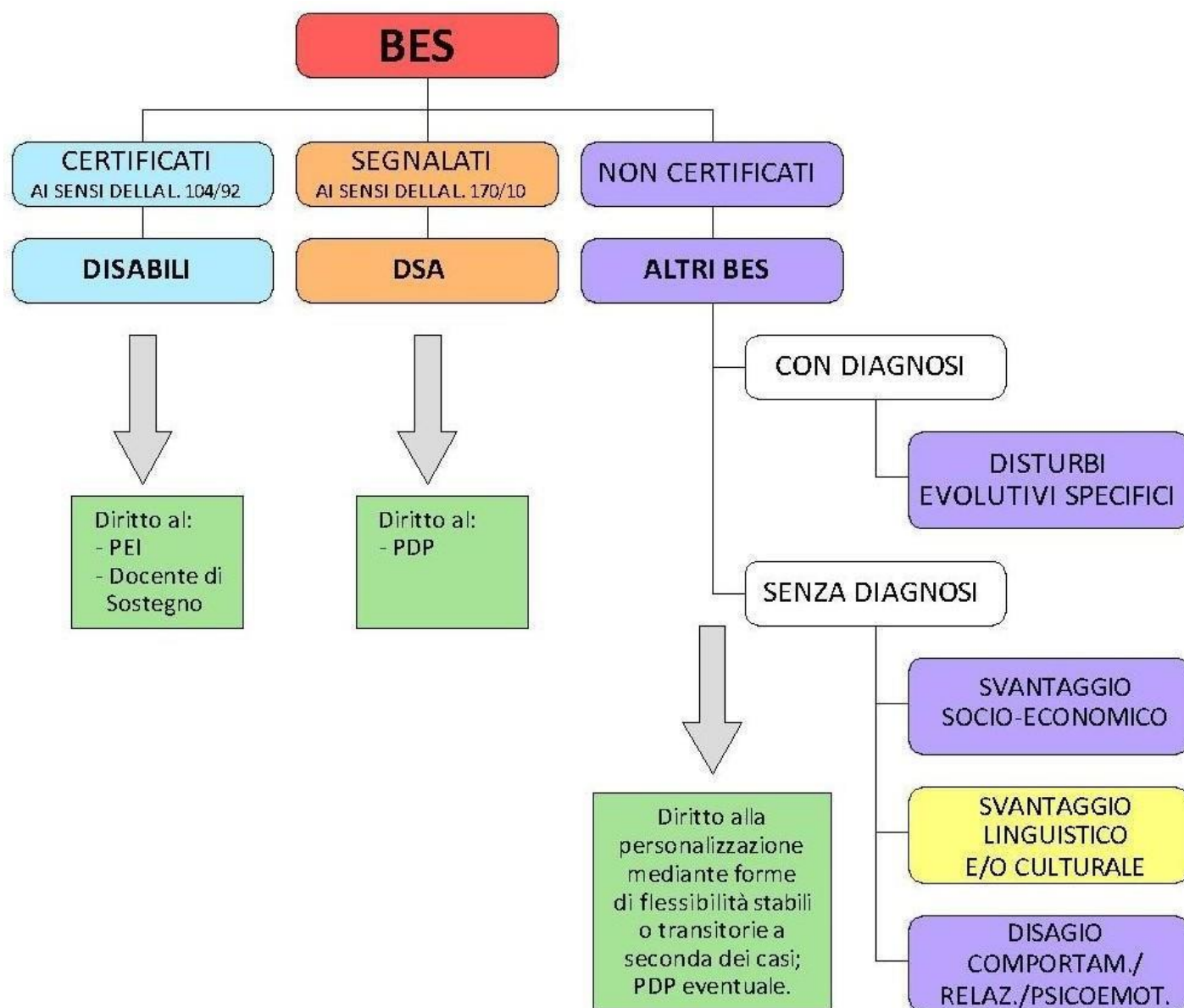
a.s. 2024/25

INDICE	
<i>Introduzione</i>	pag. 4
1. Premessa	pag. 4
2. La gestione del Protocollo	pag. 5
3. Finalità	pag. 7
4. Azioni per l’Inclusione	pag. 8
5. Figure di riferimento	pag. 9
<i>Parte prima - Accoglienza e Inclusione degli alunni con Disabilità</i>	pag. 10
1. Premessa	pag. 10
2. La documentazione da presentare in segreteria	pag. 10
3. La documentazione che la scuola deve produrre	pag. 12
4. La comunicazione e i passaggi di informazione	pag. 14
5. Figure di riferimento preposte all’organizzazione e alla gestione delle relative azioni	pag. 15
6. Prove standardizzate Invalsi	pag. 17
7. Esame di Stato	pag. 18
<i>Parte seconda - Accoglienza e Inclusione degli alunni con D.S.A.</i>	pag. 19
1. Premessa	pag. 19
2. Linee di indirizzo per le attività di individuazione precoce	pag. 19
3. Tempistiche del percorso di individuazione precoce	pag. 19
4. Collaborazione scuola - famiglia - servizi sanitari	pag. 17
5. Presentazione dei documenti di segnalazione scolastica	pag. 20
6. Piano Didattico Personalizzato	pag. 20
7. La dimensione relazionale	pag. 21
8. Modalità di verifica e di valutazione	pag. 21
9. Prove standardizzate Invalsi	pag. 22
10. Esame di Stato	pag. 22
<i>Parte terza - Accoglienza e Inclusione degli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali</i>	pag. 23
1. Premessa	pag. 23
2. La decisione del Consiglio di classe / Team docenti	pag. 24
3. Diagnosi e certificazione	pag. 24
4. Ruoli e compiti delle figure coinvolte	pag. 24
5. Le fasi del progetto di inclusione e le modalità dell’intervento didattico	pag. 25
6. Prove standardizzate Invalsi	pag. 26
7. Esame di Stato	pag. 26

<i>Parte quarta - Accoglienza e Inclusione di alunni stranieri</i>	pag. 27
1. Premessa	pag. 27
2. Le figure coinvolte	pag. 27
3. Strumenti e risorse	pag. 27
4. Iscrizione e frequenza delle lezioni	pag. 28
5. Piano di Studi Personalizzato	pag. 31
6. Prove standardizzate Invalsi	pag. 34
7. Esame di Stato	pag. 34
8. Documenti di lavoro	pag. 35
<i>Appendice – principale normative di riferimento</i>	pag. 36

INTRODUZIONE

Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.)



1. Premessa

L'Istituzione scolastica è l'ente preposto ad assolvere l'importante compito del diritto costituzionale all'istruzione (art.34), nel rispetto del principio di autonomia delle singole scuole e della libertà di insegnamento del personale docente. Inoltre, nel rispetto degli artt. 3 e 38 della Costituzione, la scuola è chiamata a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto il diritto all'uguaglianza, nel pieno sviluppo della personalità senza discriminazioni di sorta, che è esteso anche a quanti sono affetti da “*accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica*” (ex D.lgs. 96/2019). Ciò evidenzia che per garantire il diritto all'istruzione bisogna prevedere percorsi che tengano in considerazione anche le singole specificità, offrendo risorse e strumenti a supporto delle stesse.

Pertanto, la comunità educante iscrive il presente Protocollo nel più ampio Piano d'Istituto (PTOF) - documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituzione scolastica che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito dell'autonomia - con l'obiettivo di definire uno strumento operativo, che contiene principi, criteri e indicazioni finalizzati a garantire le corrette modalità di accoglienza e di inclusione per l'utenza. In altre parole, è un documento guida - deliberato dal Collegio docenti e condiviso con l'intera Comunità - che periodicamente è da integrare e rivisitare sulla base sia della normativa vigente sia delle esperienze nonché delle esigenze e/o delle risorse della scuola. La letteratura cosiddetta secondaria ha reso noto che il percorso di integrazione/inclusione, un tempo focalizzato soltanto sui soggetti cosiddetti “diversamente abili”, si è ampliato e articolato tanto per terminologia quanto per tipologie di apprendimento. Oggi, l'inclusione è da intendersi quale valorizzazione delle singole specificità/potenzialità di soggetti con Bisogni Educativi Speciali attraverso il supporto di risorse specifiche aggiuntive.

Il MIUR, con la nota Direttiva del 27 dicembre 2012, ridefinisce e integra il tradizionale approccio all'inclusione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante a tutta l'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:

- √ alunni disabili (certificati ai sensi della L. 104/1992);
- √ alunni con disturbi specifici di apprendimento (certificati ai sensi della L. 170/2010);
- √ alunni con disturbi evolutivi specifici, tra cui:
 - alunni con deficit nell'area del linguaggio;

- alunni con deficit nelle abilità non verbali;
- altre problematiche severe;
- alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD);
- alunni con funzionamento cognitivo limite;
- √ alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale, altro disagio (es. alunni stranieri non alfabetizzati).

La C.M. 8/2013 interviene per dare maggiori delucidazioni operative e la successiva Nota ministeriale 2563 del 22 novembre 2013 chiarisce, in maniera inequivocabile, che l'adozione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o del Piano Didattico Personalizzato (PDP) costituisce un diritto quando il Bisogno Educativo Speciale (BES) dell'alunno/a è certificato rispettivamente ai sensi della L. 104/92 o della L. 170/2010, mentre per gli altri BES il PDP rappresenta uno tra i tanti possibili strumenti di flessibilità da impiegare nell'azione educativo-didattica, informali o strutturati, a disposizione del Consiglio di classe e/o del Team docenti, per valorizzare e personalizzare gli apprendimenti di studenti in difficoltà secondo i bisogni e la convenienza, ribadendo quanto sancito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. 275/99 *“Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche [...] possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo...”*.

Ciononostante, in considerazione di quanto stabilito dal Regolamento sull'Autonomia e dalla L. 53/2003 nonché di quanto contenuto nella Direttiva e Circolare ministeriali succitate, oltre che nelle più recenti Note MIUR inerenti accoglienza e inclusione anche degli alunni stranieri, preme evidenziare che la scuola (ovvero il Consiglio di classe / il Team dei docenti / il Team di Sezione), dopo aver rilevato l'esistenza di un Bisogno Educativo Speciale anche non certificato ai sensi di una specifica legge ovvero dopo averne preso atto in seguito a segnalazione, ha il compito-dovere di prevedere strategie di intervento individualizzate e personalizzate, formalizzate o meno in un piano di lavoro, nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni, motivando e verbalizzando le scelte operate in relazione a elementi oggettivi e/o sulla base di ben fondate considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico.

2. La gestione del Protocollo

La redazione del documento, nonché aggiornamento e successive integrazioni, è in carico alle figure istituzionali dell'Istituto, predisposte all'accoglienza ed alle attività di inclusione ed inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Nello specifico:

Dirigente scolastico	- individua le risorse professionali; - propone iniziative anche in ambito di formazione e di ricerca-azione; - assegna, sentito il parere della FS e del coordinatore, l'alunno/a alla classe; - raccorda l'azione della FS e del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione
Referente della Segreteria didattica	- fornisce una prima informazione alla famiglia sull'organizzazione dell'Istituto (iscrizione, orari, etc.); - acquisisce una prima informazione sull'alunno/a; - attiva la procedura di iscrizione dell'alunno/a; - raccoglie la documentazione relativa alla scolarità pregressa; - fornisce tutte le informazioni amministrative necessarie per coordinare l'inserimento (scheda informativa alunno/a).
Funzione Strumentale	- coordina e supporta i docenti di sostegno nella gestione degli incontri e dei rapporti con le famiglie/servizi Ausl - propone l'aggiornamento, l'arricchimento e la catalogazione del materiale didattico e informativo; - individua e mantiene i contatti con il territorio; - coordina gli inserimenti e l'intervento degli operatori esterni (mediatori, facilitatori, esperti, etc.);
Docenti referenti area Inclusione	- collaborano con il Gruppo di Lavoro per Inclusione; - supportano fattivamente la Funzione strumentale.

3. Finalità

Il presente Protocollo di Accoglienza e Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è parte integrante del PTOF e contiene in questa sezione introduttiva la descrizione sommaria dei BES, mentre nelle parti successive riporta linee-guida operative per ciascuna tipologia di BES, al fine di:

- sostenere gli alunni con BES durante il percorso di studi:
 - promuovere un clima di accoglienza e di inclusione;
 - favorire il successo scolastico e formativo;
 - ridurre i disagi emozionali, incoraggiando al contempo la piena formazione;
 - facilitare l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto di carattere:
 - amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
 - comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
 - educativo e didattico (accoglienza, assegnazione alla classe, coinvolgimento del Consiglio di

classe / Team docenti);

- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, AUSL, Provincia, Regione, Enti di formazione, etc.).

Chiude il presente documento di protocollo un'appendice con riferimenti normativi.

4. Azioni per l'Inclusione

4.1 A livello di singola Istituzione scolastica

Per perseguire un'opportuna "politica" di inclusione, la scuola in linea anche con le indicazioni normative mette in atto azioni strategiche specifiche e adeguate.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 104/92 (come rinnovellato dal D.lgs. 66/2017 e ss.mm.ii.), i compiti del Gruppo di Lavoro si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, personale educativo assistenziale, docenti curricolari con esperienza e/o formazione specifica, docenti con compiti di coordinamento delle classi/dipartimenti, personale ATA con specifiche mansioni connesse con l'inclusione degli alunni diversamente abili, è aperto a genitori di alunni con BES ed esperti istituzionali e/o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno della comunità scolastica il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.

Tale Gruppo di Lavoro assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e svolge le seguenti funzioni:

- predisposizione del Protocollo di Accoglienza e Inclusione, nonché attuazione;
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione della classe;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- elaborazione di una proposta di Piano per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da discutere e deliberare in Collegio dei docenti.

Per compiere le suddette funzioni il GLI può riunirsi in forma ristretta (con composizione variabile a seconda del compito) a natura sostanzialmente operativa o in forma estesa (con tutti i componenti) per l'assolvimento di funzioni consultive e/o informative.

Si riunisce, di norma, annualmente (incontro per l'inclusione), ma può essere convocato al bisogno. Gli incontri hanno il fine di produrre, coordinare e verificare tutti gli aspetti dell'inclusione

4.2 A livello territoriale

Un ruolo fondamentale è affidato ai Centri Territoriali di Supporto (CTS), dislocati nelle scuole polo, quale interfaccia fra l'Amministrazione e la Scuola, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di inclusione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche. La scuola deve, comunque, impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi presenti sul territorio finalizzati all'inclusione dei servizi alla persona in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria.

È rinnovata la convenzione nell'ambito della "Rete di Scuole" dell'Unione Terre di Castelli, con sede presso la scuola Secondaria Muratori di Vignola, sorta al fine di condividere e diffondere progetti ed ausili, che favoriscano e promuovano l'Inclusione.

5. Figure di riferimento

Per informazioni e/o chiarimenti, soprattutto in caso di prima iscrizione dell'alunno/a con BES presso l'Istituto scolastico, le famiglie possono rivolgersi secondo gli orari di ricevimento al personale dell'Ufficio Alunni della Segreteria.

Qualora emergessero particolari necessità/segnalazioni didattiche in corso d'anno, i genitori possono contattare in ordine di "prossimità":

- coordinatore di classe/sezione;
- docente di sostegno (per alunno/a con L.104/92);
- docente funzione strumentale di Inclusione;

Inoltre, è possibile inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica della scuola per concordare un appuntamento.

PARTE PRIMA

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

1. Premessa

La presente sezione:

- contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti procedure, pratiche e documentazione per l'accoglienza e l'inclusione di alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica ai sensi della L.104/92;
- definisce compiti e ruoli delle figure coinvolte;
- consente di seguire in modo operativo e opportuno le indicazioni normative.

L'inserimento dell'alunno/a con disabilità nella classe è finalizzato alla piena inclusione, per offrire opportunità formative che consentano a ciascuno lo sviluppo delle proprie potenzialità.

L'Istituto assicura che, nell'esercizio dell'autonomia scolastica, si garantisca l'inclusione e si promuova il successo formativo di tutti gli studenti, con particolare riguardo agli alunni con disabilità, attivando tutte le forme di flessibilità organizzativo-didattica e di adattamento del curriculum nell'ottica della ricerca metodologica, della sperimentazione e dell'innovazione didattica anche attraverso l'uso delle TIC, per individuare risposte efficaci e sempre più inclusive, attivando collaborazioni e utilizzando anche le risorse presenti sul territorio (es. il team di consulenza dello sportello autismo del CTS).

2. La documentazione da presentare in segreteria

▪ *Certificazione per l'Integrazione Scolastica (CIS)*

È rilasciata dalla Commissione di accertamento dell'handicap nell'ambito di sedute destinate ai minori presso le sedi della NeuroPsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza (NPIA).

La richiesta di accertamento è prevista per tutti i minori, di qualunque età, al momento in cui il clinico (NPI, pediatra, oncologo, foniatra, oculista, etc.) consegna una diagnosi che può dar luogo a condizione di disabilità (invalidità e/o handicap).

Il rilascio della certificazione per l'integrazione scolastica ha luogo:

- quando si prevede il primo ingresso a scuola del minore con disabilità;
- quando a un minore, che già frequenta la scuola, viene accertata una condizione di disabilità;
- nelle situazioni in cui si debba procedere al rinnovo della stessa certificazione, sia per una revisione programmata secondo la normativa vigente (rivedibilità) sia quando l'evoluzione clinica o funzionale del minore è tale da richiedere un aggiornamento.

Qualora non si preveda di concludere l'iter di accertamento dell'handicap nei tempi concordati con la scuola, entro il 30 aprile è da dare comunicazione all'Istituzione scolastica da parte delle NPIA

- con l'assenso dei genitori o del tutore legale - riguardo al soggetto in valutazione per il quale si prevede di proporre un percorso di certificazione di disabilità e di conseguente inclusione scolastica per accertata condizione di disabilità. Tale dichiarazione può già favorire il lavoro di programmazione delle cosiddette "ore di sostegno" per il successivo anno scolastico, lasciando alla famiglia un tempo congruo anche per elaborare la condizione di disabilità del/la proprio/a figlio/a, nonché per procedere alla richiesta del suo accertamento e del conseguente certificato per l'integrazione scolastica. Analoga comunicazione dalla NPIA all'Istituzione scolastica è prevista nel caso di soggetto italiano non residente nel territorio dell'AUSL ovvero straniero, per cui l'iter valutativo e di accertamento della condizione di disabilità può presentare tempi più lunghi rispetto all'impegno di programmazione delle risorse per la sua inclusione scolastica.

Inoltre, in tutti i casi è da acquisire il consenso dei familiari che si configura con la richiesta sottoscritta per il rilascio della certificazione di disabilità e benefici conseguenti da parte di uno dei genitori o del tutore legale.

In questa delicata fase di presa di coscienza della condizione di disabilità del/la figlio/a, i genitori devono essere aiutati da tutti i possibili interlocutori a comprendere che queste procedure, lungi dall'essere una mera esecuzione di atti burocratici, rappresentano un impegno formale e sostanziale nell'organizzazione della risposta ai diritti delle persone in condizioni di disabilità (e dei loro familiari), nonché per la messa in atto di servizi e strumenti di supporto alla delicata gestione di tutti gli "elementi" a cui si va incontro nel percorso educativo e assistenziale.

Con il ricevimento della certificazione l'Istituto prende ufficialmente atto della presenza del soggetto in condizione di disabilità e si attiva per predisporre quanto necessario per la sua accoglienza e frequenza delle lezioni. Organizza tempestivamente un incontro con la famiglia, al fine di ampliare le conoscenze riguardanti l'alunno/a anche in ambiti extra

scolastici, oltre che per stabilire una prima alleanza educativa; assicura che il consiglio di classe / team docenti programmi le attività di osservazione delle relazioni e delle competenze dell'alunno/a in condizione di disabilità sulla base delle informazioni ricevute (sanitarie, familiari, extra scolastiche, etc.) e in propria autonomia.

▪ *Verbale INPS di accertamento dell'handicap*

Recapitato per raccomandata alla famiglia, entro 60 giorni dall'accertamento dell'handicap da parte della Commissione, è da consegnare all'Ufficio di segreteria poiché in esso si trova indicazione:

- della situazione di gravità (art. 3 c. 3 della L. 104/1992);
- della data di rivedibilità (data entro la quale la commissione deve pronunciarsi sulla sussistenza delle condizioni precedentemente certificate).

Tale documento è presente nel fascicolo personale dell'alunno/a ed è riservato, in quanto riporta dati personali sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.

▪ *Diagnosi Funzionale (DF)*

Di pertinenza della NPIA, è compilata a cura del professionista dell'équipe NPIA referente del "caso", cui compete anche l'eventuale proposta, concordata con la famiglia e con l'Istituzione scolastica, di eventuali modifiche al percorso curriculare dell'alunno/a. Essa:

- contiene la diagnosi clinica, la classificazione della stessa secondo la codificazione internazionale ICD10, la descrizione delle aree di funzionamento (valutazione funzionale), le indicazioni di gravità per aree, la conseguente tipologia del bisogno, la proposta di risorse per l'inclusione (insegnante di sostegno, personale educativo assistenziale) e la descrizione funzionale secondo la scala C-GAS;
- è consegnata alla famiglia, conseguentemente alla certificazione per l'integrazione scolastica (entro un mese);
- di norma, è rinnovata a ogni passaggio di ordine e grado di scuola, previa comunicazione alla famiglia, salvo eventuali aggiornamenti (es. in caso di aggravamento o miglioramento che richiedano diversa programmazione delle risorse da parte delle istituzioni scolastiche).

Tale documento è presente nel fascicolo personale dell'alunno/a ed è riservato, in quanto riporta dati personali sensibili tutelati dalla legge sulla privacy.

3. La documentazione che la scuola deve produrre

Piano Educativo Individualizzato (PEI)

L'attuale modello di Piano Educativo Individualizzato (PEI) presentato con DI 182/20 e con le conseguenti disposizioni correttive del DI 153/23, prevede la predisposizione delle modalità operative più adatte a garantire un'effettiva inclusione nel gruppo classe e a promuovere il successo formativo (compreso il superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi) dell'alunno con disabilità.

▪ Composizione del GLO

Per ogni alunno/a in condizione di disabilità certificata, ai sensi della L. 104/92, si costituisce un Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), che elabora e verifica il PEI. Le informazioni scambiate e le decisioni assunte sono trascritte in un verbale: tale documento è depositato agli atti, nel dossier dell'alunno/a. Il GLO è composto da:

- docenti del Consiglio di Classe / Team, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato;
- genitori dell'alunno con disabilità / chi esercita la responsabilità genitoriale
- figure professionali specifiche che interagiscono con la classe, previa autorizzazione formale da parte del Dirigente Scolastico, se valutata necessaria;
- figure esterne nominate dall'Ente locale, che operano stabilmente a scuola e forniscono l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione;
- figure esterne al contesto scolastico, quali specialisti e terapisti dell'ASL / specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia / operatori/operatrici dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale / componenti del GIT.

▪ Modello PEI

La Scuola adotta il modello PEI indicato dai modelli A1/A2/A3, allegati al DM 153/2023. Il Gruppo di Lavoro provvede alla compilazione utilizzando la versione digitale, presente sulla piattaforma Spaggiari dell'Istituto.

Il documento deve essere redatto entro il 30 giugno nella sezione 12 *PEI provvisorio*, relativa alle nuove certificazioni, entro la fine di ottobre dell'anno in corso nelle sezioni relative al *PEI iniziale*.

▪ Verifiche del Piano Educativo Individualizzato

In itinere, al termine del primo trimestre/quadrimestre, è prevista un'eventuale verifica interna (in caso di necessità).

Al termine di ogni anno scolastico, entro il 30 giugno, il PEI è sottoposto a verifica da parte del Gruppo di Lavoro Operativo: si valutano i risultati raggiunti e la congruenza delle scelte effettuate.

La documentazione in sintesi		
DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
Certificazione Integrazione Scolastica (CIS)	Commissione di accertamento dell'Ausl, in collaborazione con il servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA)	Una volta ottenuta la certificazione ex L.104/92. Ha validità fino alla data indicata sul documento o in caso di necessità.
Verbale INPS di accertamento dell'handicap	Commissione accertamento della disabilità	È recapitato per raccomandata alla famiglia, entro 60 giorni dall'accertamento dell'handicap da parte della Commissione. Ha validità fino alla data indicata sul documento o in caso di necessità.
Diagnosi Funzionale (DF)	servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA)	È consegnata alla famiglia e all'Istituzione Scolastica, dopo riconoscimento disabilità Viene rinnovata in passaggio di ordine e grado di scuola, o in caso di necessità.
Piano Educativo Individualizzato (PEI)	GLO (vedi sezione dedicata)	- entro il 30 giugno: sezione PEI provvisorio; - entro 30 ottobre: sezioni Pei iniziale - fine primo quadrimestre: eventuale verifica intermedia (solo docenti) - entro 30 giugno: verifica finale

4. La comunicazione e i passaggi di informazione

▪ *Incontri per l'Inclusione*

Per ogni alunno/a certificato/a o in via di certificazione, ai sensi della L. 104/92, l'Istituto riceve dalla NPIA la proposta di date per organizzare un incontro annuale. In tale incontro è prevista la partecipazione dei genitori (che ricevono convocazione scritta, a cura della segreteria dell'Istituto, del Consiglio di classe / Team docenti, di altri operatori (personale educativo assistenziale, collaboratori scolastici), del dirigente scolastico o di un suo delegato. Laddove ritenuto necessario, i docenti stessi possono fare richiesta al Servizio per calendarizzare un incontro, che può aver luogo in presenza o online da parte dei

referenti AUSL.

In situazioni di particolare bisogno, si auspica e si ricerca la condivisione tra gli operatori al fine di organizzare, al di là da quanto stabilito dall'Accordo di programma, ulteriori momenti di incontro e di comunicazione.

▪ *L'ingresso alla scuola dell'infanzia*

Per favorire l'inclusione dell'alunno/a iscritto/a alla scuola dell'infanzia (con certificazione ai sensi della L. 104/92) e promuovere un contesto accogliente, l'Istituto (in collaborazione con ASP e con il pedagogo dei nidi dell'Unione Terre di Castelli) organizza incontri tra le educatrici del nido e le insegnanti della scuola che accoglieranno l'alunno/a.

▪ *Il passaggio da un ordine di scuola all'altro*

Per facilitare il passaggio di informazioni tra docenti di un ordine di scuola all'altro, è richiesta la collaborazione anche dei docenti di sostegno nella Commissione per la formazione delle classi, in quanto impegnati in prima linea nel percorso di accompagnamento del passaggio al nuovo ordine di scuola. È stilata apposita scheda di passaggio, al fine di condividere in modo chiaro ed efficace le informazioni necessarie ad un sereno inserimento nel nuovo contesto di Scuola.

▪ *Il Progetto "Ponte" e i protocolli di passaggio*

Per promuovere la continuità tra gli ordini di scuola sono attuati in differenti modalità progetti "Ponte", declinati secondo le esigenze specifiche dell'alunno/a. In collaborazione con al referente per la Continuità, è stilata apposita scheda di passaggio, al fine di condividere in modo chiaro ed efficace le informazioni necessarie ad un sereno inserimento nel nuovo contesto di Scuola.

▪ *Invio degli alunni al servizio di NPIA*

Quando emergono rilevanti difficoltà di apprendimento e/o di relazione, il Consiglio di classe / Team dei docenti invita i genitori ad avvalersi del servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza con prescrizione da parte del pediatra di base dell'alunno/a. Gli insegnanti possono produrre e consegnare alla famiglia una breve relazione redatta in condivisione, specificando i motivi per i quali si consiglia un controllo ed evidenziando in quali aree si riscontrano maggiori difficoltà e/o quali sono i punti di debolezza: è cura dei genitori consegnare la relazione al pediatra, che ha il compito di indicare uno specialista di riferimento (psicologo, neuropsichiatra, etc.).

5. Figure di riferimento preposte all'organizzazione e alla gestione delle relative azioni

- *Dirigente scolastico*
 - forma le classi;
 - assegna i docenti alle classi;
 - si rapporta con le Amministrazioni e gli Enti Locali e l'Ausl;
 - istituisce il GLI di Istituto;
 - partecipa al GLO, laddove possibile e/o richiesto;
 - favorisce la strutturazione di servizi in rete con il territorio.
- *Funzione strumentale*
 - si rapporta con le Amministrazioni e gli Enti locali o territoriali per gli usuali adempimenti (monitoraggio, richiesta Personale Educativo Assistenziale (PEA), incontri AUSL, etc.), in collaborazione con la segreteria e in filo diretto con il Dirigente scolastico;
 - si relaziona con coordinatori, referenti, responsabili di sede per comunicazioni e reperimento di attrezzature/adattamenti ambientali, nonché con colleghi e PEA;
 - si relaziona con le famiglie e l'équipe (GLO) in situazione di particolare necessità;
 - partecipa ad azioni di aggiornamento/formazione inerenti la disabilità o, in generale, i BES;
 - promuove corsi di formazione, progetti di ricerca-azione, anche in collaborazione con il CTS;
 - collabora con il CTI per l'acquisto, il reperimento e l'uso di materiali o strumentazioni a favore di alunni in condizione di disabilità certificata;
 - rendiconta al Collegio dei docenti attività e progetti di pertinenza d'ambito
- *Consiglio di classe / Team docenti ed educatore (se presente)*
 - elabora, approva e valuta il PEI e la programmazione individualizzata;
 - definisce, in sinergia con il docente di sostegno, l'accoglienza dell'alunno/a in condizione di disabilità;
 - condivide percorsi/progetti/azioni didattiche al fine di trovare soluzioni inclusive efficaci.
- *Insegnante di sostegno*
 - è contitolare e sostegno alla classe;
 - accoglie l'alunno/a nel gruppo classe, favorendone l'inclusione, nonché individuando facilitatori e barriere nel contesto;
 - coordina la stesura del PEI;

- partecipa alla programmazione educativo-didattica e alla valutazione;
 - cura gli aspetti metodologici e didattici relativi all'inclusione nel gruppo classe;
 - svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici;
 - tiene rapporti con la famiglia, l'équipe educativa, l'AUSL e il PEA.
- *Personale Educativo Assistenziale (PEA)*
- contribuisce alla stesura del PEI;
 - aiuta l'alunno/a negli spostamenti interni all'edificio scolastico e assiste il collaboratore scolastico in occasione dei bisogni primari e di base dell'alunno/a;
 - collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno/a a tutte le attività scolastiche e formative;
 - si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione dell'alunno/a.
- *Collaboratori scolastici*
- concorrono attivamente nel promuovere l'inclusione dell'alunno/a, quali figure educative di supporto a docenti ed educatori, specie nei casi di difficoltà relazionale e/o di comunicazione;
 - in caso di necessità aiutano l'alunno/a negli spostamenti interni all'edificio scolastico e in occasione dei bisogni primari e di base.
- *Genitori*
- collaborano alla stesura del PEI
 - Collaborano con il personale della scuola, al fine di favorire benessere e serenità dell'alunno
 - mantengono i contatti con gli specialisti che seguono l'alunno/a, favorendo il passaggio di informazioni e la consegna dei documenti.

6. Prove standardizzate Invalsi

Secondo quanto disciplinato dall'art. 11 del D.lgs. 62/2017 e dalla Nota ministeriale n.1865 del 10/10/2017, l'alunno/a in condizione di disabilità certificata partecipa alle prove standardizzate di cui agli artt. 4 e 7.

Il Consiglio di classe / Team dei docenti o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative in base a quanto previsto nel PEI per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla prova. Nel diploma finale rilasciato al

termine dell'Esame di Stato e nelle tabelle affisse all'albo di Istituto non è fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

7. Esame di Stato

In conformità con l'art.11 del D.lgs. n.62/2017 l'ammissione anche all'Esame di Stato è effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

La sottocommissione d'esame, considerando le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e avendo come principale riferimento il PEI relativamente alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone - se necessario - prove d'esame differenziate, idonee a valutare i progressi del candidato in condizione di disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali, che hanno valore equivalente alle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Come chiarisce la Nota ministeriale n.1865/2017, per lo svolgimento delle prove dell'Esame di Stato l'alunno/a in condizione di disabilità può utilizzare attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico necessario, dei quali ha fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o, comunque, ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale è determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'art. 8 del D.lgs. 62/2017 e dall'art.13 del D.M. 741/2017.

Solo per l'alunno/a che non si presenta all'Esame, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi. Pertanto, tale alunno/a non può essere iscritto/a, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma può assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

PARTE SECONDA

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.

1. Premessa

La presente sezione:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'accoglienza di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento certificati ai sensi della L. 170/2010;
- definisce ruoli e compiti delle figure coinvolte;
- traccia le linee delle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e a migliorare il processo di inclusione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento.

Secondo la Legge 170/2010, i disturbi specifici di apprendimento (DSA) interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, che si manifestano in presenza di capacità intellettive adeguate all'età anagrafica, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Linee di indirizzo per le attività di individuazione precoce

Considerato che l'individuazione e la relativa diagnosi precoce di Disturbo Specifico di Apprendimento aumenta la probabilità di recupero delle competenze compromesse, grazie all'adozione tempestiva di misure di aiuto e di supporto (DGR 2052/2019), la Scuola intende promuovere progetti dedicati, a partire dall'ultimo anno della scuola dell'Infanzia. La rilevazione, in accordo con il Polo DSA di Modena, consiste nella somministrazione, di prove di ripetizione di parole, denominazione rapida di colori e ricerca visiva nelle sez. 5anni, di prove di lettura, scrittura e calcolo nelle prime classi della Scuola Primaria. Queste devono essere di facile e rapida utilizzazione nel contesto scolastico e non hanno finalità diagnostiche, ma sono necessarie per monitorare l'andamento dell'acquisizione della letto-scrittura e del calcolo nel corso dei primi anni di scuola.

3. Tempistiche del percorso di individuazione precoce

L'effettuazione delle prove deve svolgersi secondo una precisa tempistica: generalmente nel mese di ottobre per la Scuola dell'Infanzia; nei mesi di ottobre, gennaio e maggio per le classi prime e nei mesi di gennaio e maggio per le classi seconde e terze della Scuola Primaria.

4. Collaborazione scuola - famiglia - servizi sanitari

L'Istituzione scolastica assicura alla famiglia:

- la comunicazione dei risultati delle prove di screening con l'individuazione del profilo emerso e l'indicazione di far partecipare l'alunno/a a percorsi didattici mirati in caso di difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura o nel calcolo;
- un modulo di segnalazione, (vedi allegato) per l'alunno/a che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presenta persistenti difficoltà di apprendimento, con il consiglio di contattare il pediatra e il Polo DSA, per un approfondimento diagnostico.
- Si rammenta che la diagnosi di DSA può essere formulata solo al termine della classe seconda, per quanto riguarda gli alunni italofofoni, e al termine della classe terza della Scuola Primaria per gli alunni bilingue.

5. Presentazione dei documenti di segnalazione scolastica

All'atto dell'iscrizione la famiglia presenta la cosiddetta "segnalazione scolastica": un documento con valore legale che attesta il diritto dell'interessato di avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge, rilasciata dall'AUSL o da altra struttura sanitaria accreditata. La famiglia può anche presentare una segnalazione di DSA rilasciata da privati, se accompagnata da attestazione di consegna/invio al servizio sanitario pubblico per il rilascio della necessaria dichiarazione di conformità. L'accoglimento avviene, comunque, con riserva in attesa della dichiarazione. Secondo la Nota della Regione dell'Emilia Romagna del 12/2/2018, le segnalazioni di DSA devono essere riformulate ai passaggi di ordine di scuola (ovvero dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado e da quest'ultima alla scuola secondaria di II grado).

Le segnalazioni rilasciate nell'ultimo anno, prima del passaggio di ordine di scuola non devono essere riformulate. Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi all'Esame di Stato, le certificazioni devono essere presentate entro il termine del 31 marzo. L'Ufficio di Segreteria, di norma, predispone l'elenco degli alunni con DSA per il Referente di Istituto e i Coordinatori di classe sono informati della loro presenza nelle proprie classi.

La Legge 170/2010 dispone che l'Istituzione scolastica provveda ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico per il successo formativo degli alunni con DSA, attivando percorsi di didattica personalizzata nonché ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se l'alunno/a è ancora in via di certificazione e la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.

A questo riguardo la scuola predispone, dopo un'accurata fase di osservazione, il Piano Didattico Personalizzato per alunno/a con DSA.

6. Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il PDP è stilato dopo un periodo di attenta osservazione dell'alunno/a con DSA che avviene entro il primo trimestre dell'anno scolastico in corso. Ha lo scopo di definire, monitorare e documentare -

secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. La Scuola adotta il modello presentato dall'Ufficio VIII-Ambito territoriale di Modena e lo declina in formato digitale sulla piattaforma Spaggiari dell'Istituto. Da lì i docenti provvedono a completarlo in ogni sua parte, in modalità collegiale e condivisa con la famiglia.

In questa fase il raccordo con la famiglia è fondamentale. Essa può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dall'alunno/a con DSA anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.

Sulla base del PDP, nei limiti della normativa vigente, sono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno e/o a fine ciclo. Durante l'anno scolastico è necessario mettere in atto azioni di monitoraggio del PDP ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della famiglia sia da parte della scuola).

7. La dimensione relazionale

Gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate e indicate sul PDP, mirano a favorire il successo nell'apprendimento, che si oppone alla tendenza degli alunni con DSA ad una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima, rinforzando la sensazione di poter riuscire nei propri impegni, nonostante le difficoltà che il disturbo impone, con evidenti esiti positivi anche sul piano psicologico. Molti strumenti compensativi non costituiscono un ausilio "eccezionale" o alternativo agli strumenti utilizzabili nella didattica "ordinaria" per tutta la classe, ma - al contrario - possono rappresentare un'occasione di arricchimento e differenziazione della didattica a favore di tutti gli alunni (es. l'uso di mappe concettuali o di altri organizzatori concettuali e di supporti informatici).

Resta ferma la necessità di creare un clima della classe accogliente, di praticare una gestione inclusiva della stessa, tenendo conto degli specifici bisogni educativi degli alunni con DSA. Pertanto, rivestono un ruolo non di secondaria importanza le strategie didattiche inclusive.

8. Modalità di verifica e di valutazione

Secondo la Nota Miur n. 562/2019, la valutazione - periodica e finale - degli alunni con DSA deve essere coerente con i principi di equità, inclusione e personalizzazione del percorso didattico. In particolare, la valutazione deve tener conto del percorso personalizzato di apprendimento e non deve penalizzare lo studente per gli effetti del disturbo. Essa deve concentrarsi sulle realizzazioni effettive, in termini di competenze, conoscenze e abilità raggiunte. L'uso di strumenti compensativi e misure dispensative, così come previsto dal PDP, è fondamentale per permettere una valutazione equa e significativa.

La valutazione deve inoltre svolgere una funzione formativa e motivazionale, promuovendo l'autonomia, l'autostima e l'inclusione scolastica dello studente.

9. Prove standardizzate Invalsi

Secondo il D.lgs. 62/2017 l'alunno/a con DSA partecipa alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di classe/Team docenti può disporre l'uso degli strumenti compensativi coerenti con il PDP. L'alunno/a con DSA dispensato/a dalla prova scritta di lingua straniera o esonerato/a dall'insegnamento della lingua straniera non sostiene la prova nazionale di lingua inglese.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'Esame di Stato e nelle tabelle affisse all'albo di Istituto non è fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

10. Esame di Stato

Secondo il D.M. 741 del 3/10/2017, per gli alunni certificati ai sensi della Legge 170/2010 l'ammissione e la partecipazione all'Esame di Stato sono in coerenza con il PDP predisposto dal Consiglio di classe. Pertanto, sono da considerare:

- tempi più lunghi di quelli ordinari per l'esecuzione delle prove scritte;
- l'utilizzo di strumenti compensativi, solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato;
- la sostituzione con una prova orale, nei casi in cui la certificazione preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera: la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva;
- l'eventuale predisposizione, nei casi in cui è previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, di prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame di Stato.

I criteri valutativi sono attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia in fase di colloquio, e tengono conto delle competenze acquisite sulla base del PDP.

PARTE TERZA

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI

CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

1. Premessa

La presente sezione:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'accoglienza di alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
- contiene informazioni sulle pratiche per l'accoglienza di alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale;
- definisce ruoli e compiti delle figure coinvolte;
- traccia le linee delle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e a migliorare il processo di inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici e/o in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

Per quanto riguarda gli alunni con altri BES (ovvero alunni che presentano disturbi evolutivi specifici non ricompresi nella L. 170/2010 e/o che si trovano in situazione di svantaggio), la normativa di riferimento - si richiama - è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, dalla C.M. n.8 del 6/03/2013 e dalla Nota ministeriale n.2563 del 22/11/2013. Si precisa che per "altri BES" sono da intendere anche gli alunni: in situazione di deficit di linguaggio e delle abilità non verbali, con deficit della coordinazione motoria, con ADHD, con livello intellettivo limite, oltre ad alunni con svantaggio socio- economico, linguistico, culturale.

Inoltre, occorre evidenziare che l'area dello svantaggio è in realtà più vasta. *"Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta"* (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

La Nota ministeriale n.2563 del 22 dicembre 2013, che fornisce chiarimenti relativamente all'applicazione della Direttiva 27/12/2012 e della successiva C.M. n.8/2013, nell'ambito di percorsi personalizzati per alunni con difficoltà e disturbi di apprendimento, distingue tra:

- ordinarie difficoltà di apprendimento: difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- gravi difficoltà di apprendimento: difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- disturbi di apprendimento: hanno carattere permanente e base neurobiologica.

La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. Pertanto, la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso didattico vincolante e vincolato alla

compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. La Direttiva ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte le situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni né della Legge 104/92 né della Legge 170/2010. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono, comunque, oltre l'ordinaria difficoltà di apprendimento e per le quali dagli stessi insegnanti sono stati richiesti strumenti di flessibilità da impiegare nell'azione educativo-didattica.

2. La decisione del Consiglio di classe / Team docenti

In caso di alunno/a sprovvisto/a di certificazione ai sensi della Legge 104/92 o di segnalazione di DSA è il Consiglio di classe/Team docenti a decidere quali strategie educative e didattiche applicare. Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che non hanno dato diritto alla certificazione di condizione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe/Team docenti è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.

3. Diagnosi e certificazione

Per “diagnosi” si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

Per “certificazione” (e/o segnalazione) si intende un documento, con valore legale, attestante il diritto dell'interessato/a ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge, le cui procedure di rilascio e i conseguenti diritti sono disciplinati da leggi e normative di riferimento.

Pertanto:

- per gli alunni con DSA le strutture pubbliche rilasciano “certificazione” ai sensi della normativa vigente;
- per tutti gli altri disturbi evolutivi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi” clinica;
- per le difficoltà di apprendimento più o meno transitorie valgono le considerazioni psicopedagogiche o altri eventuali elementi oggettivi.

Il Piano Didattico Personalizzato è da intendersi come uno strumento ulteriore per curvare la metodologia alle esigenze dell'alunno/a, o meglio alla sua persona, rimettendo all'esclusiva discrezionalità professionale dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire e alle modalità di valutazione.

4. Ruoli e compiti delle figure coinvolte

4.1 La famiglia

La famiglia, anche con diagnosi dello specialista sia privato sia del SSN, presenta la documentazione e chiedere la predisposizione di un PDP al Consiglio di classe/Team docenti. Se

la richiesta da parte della famiglia o degli operatori socio-sanitari del SSN o di uno specialista privato è prodotta oltre il 31 marzo, l'eventuale predisposizione del PDP è preclusa per l'anno in corso, a causa dei tempi ridotti a disposizione per un'efficace attuazione, e si procede necessariamente all'indicazione nel verbale di come si intende proseguire l'attività.

4.2 La scuola

Il Consiglio di classe/Team docenti è autonomo nel decidere se formulare o meno un Piano Didattico Personalizzato: la decisione, opportunamente motivata, di predisporre un PDP è esclusivamente di sua competenza.

Il Consiglio di classe/Team docenti che rilevi persistenti difficoltà di apprendimento, in seguito a un periodo di osservazione e/o a interventi di recupero mirati, lo segnala alla famiglia, invitandola a eseguire gli opportuni accertamenti diagnostici ai sensi dell'art. 2 del D.M. 5669/2011. In attesa di segnalazione/diagnosi, oppure in presenza di diagnosi che non costituisca segnalazione ai sensi di una specifica legge, oppure in presenza di altri elementi oggettivi (es. segnalazione da parte di operatori sociali, segnalazioni di operatori sanitari, etc.) e/o sulla base di fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche, entro il 30 novembre il Consiglio di classe/Team docenti prende in carico il BES dell'alunno/a e decide quali interventi personalizzati attuare, valutando anche la possibilità di attivare un PDP. Il Consiglio di classe/Team docenti motiva opportunamente le decisioni assunte, avendo cura di verbalizzarle.

In ultimo, il Consiglio di classe/Team docenti ha facoltà di individuare i casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, e può scegliere di farlo:

- indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di classe/Team docenti la descrizione della situazione, le strategie ritenute più opportune per supportare il percorso scolastico dell'alunno/a, i criteri di valutazione e i tempi di attuazione, motivando adeguatamente la scelta;

oppure

- predisponendo un PDP.

Il percorso individualizzato e personalizzato, formalizzato o meno in un PDP, è adottato per il tempo strettamente necessario a realizzare le sue finalità e non ha, in ogni caso, validità superiore all'anno scolastico. Per le modalità e tempistiche relative alla stesura del PDP si rimanda a quanto diffusamente sviluppato nella parte seconda.

5. Le fasi del progetto di inclusione e le modalità dell'intervento didattico

Pur rimandando a quanto già ampiamente trattato in precedenza, si precisa che:

- il Consiglio di classe/Team docenti ha compito di monitorare l'efficacia degli interventi, affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;

- per tutti gli alunni con BES derivanti da difficoltà di apprendimento che non costituiscono un disturbo clinicamente diagnosticato, il Consiglio di classe/Team docenti applica gli strumenti compensativi e le misure dispensative ritenuti opportuni solo in forma transitoria, come previsto dalla Nota ministeriale n.2563/2013;
- è da applicare in modo stabile la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera solo se in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 5669/2011 e dalle allegate linee-guida per gli alunni con DSA.

6. Prove standardizzate Invalsi

In conformità con le indicazioni fornite dall'INVALSI per l'anno scolastico 2024/2025, per le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, ma sono comunque in possesso di un PDP (Piano Didattico Personalizzato) non sono previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo. Per tutti gli altri alunni con bisogni educativi speciali che non sono in possesso di un PDP non sono previsti strumenti compensativi.

7. Esame di Stato

In base a quanto esplicitato nella Nota ministeriale n. 5772/2019 per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Si rammenta, inoltre, che la Commissione d'esame, in sede di riunione preliminare, individua gli eventuali strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.) che tutti gli alunni possono utilizzare per le prove scritte.

PARTE QUARTA

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DI ALUNNI STRANIERI

1. Premessa

Data la rilevanza - anche in termini numerici nell'Istituto - e l'attenzione mostrata dal personale scolastico, si è ritenuto opportuno dedicare all'inserimento e all'integrazione di alunni stranieri una specifica sezione, che:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'accoglienza di alunni stranieri;
- definisce ruoli e compiti delle figure coinvolte;
- traccia le linee delle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e a migliorare il processo di inclusione degli alunni stranieri.

All'interno dell'Istituto sono condivise in tema di accoglienza degli alunni stranieri azioni atte a:

- facilitare l'ingresso dell'alunno/a appartenente ad un'altra nazionalità;
- sostenere l'alunno/a nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima di accoglienza e di attenzione, prevenendo e rimuovendo ostacoli alla piena integrazione;
- proporre modalità di intervento per l'apprendimento della lingua italiana L2.

2. Le figure coinvolte

2.1 Docenti di sezione/classe

La presenza di alunni provenienti da altri Paesi non soltanto implica per tutti gli insegnanti una sensibilizzazione a temi e problemi relativi all'educazione interculturale, ma anche è stimolo per percorsi di aggiornamento e/o di formazione anche individuale che prevedano l'utilizzo di strategie didattiche appropriate ad una classe in primis multiculturale, multilingue e multilivello.

Nella fattispecie, ciascun docente:

- contribuisce all'elaborazione del piano didattico riguardante l'alunno/a neo-arrivato/a straniero/a;
- svolge verifiche in ingresso, in itinere e finali per valutare i progressi dell'alunno/a straniero/a;
- può richiedere l'intervento del mediatore linguistico-culturale;
- svolge un colloquio approfondito con la famiglia dell'alunno/a straniero/a, in cui discute anche il funzionamento e le regole della scuola;
- progetta un percorso individualizzato, anche con temporanea esclusione dal curriculum della sua disciplina se presuppone una più ampia competenza linguistica;

- programma, con l'aiuto del Gruppo di Lavoro Accoglienza, percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che possono essere attuati sulla base delle risorse disponibili in orario scolastico (per la scuola dell'infanzia e primaria) o extrascolastico (per la scuola secondaria).

2.2 Il mediatore linguistico-culturale

Lo scopo della mediazione è facilitare la comunicazione, l'avvio della relazione e l'inserimento in classe dell'alunno/a straniero/a neo-arrivato/a.

È possibile chiedere il supporto di un mediatore linguistico-culturale per conoscere il percorso scolastico pregresso dell'alunno/a straniero/a, per chiarire le regole della scuola e instaurare una relazione di collaborazione tra scuola e famiglia.

Per attivare questo intervento è necessario rivolgersi alla Funzione strumentale e/o al Referente di Intercultura.

3. Strumenti e risorse

La Legge 107/2015 ha inserito fra gli obiettivi del potenziamento dell'offerta formativa l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. Inoltre, ha disposto che le attività e i progetti di orientamento scolastico siano sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.

Qualora fossero disponibili fondi e/o risorse professionali, si attivano laboratori di alfabetizzazione per alunni stranieri neoarrivati e/o corsi di consolidamento per alunni stranieri che hanno già acquisito una prima alfabetizzazione in lingua italiana.

4. Iscrizione e frequenza delle lezioni

a. Area amministrativa

L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d'accoglienza dell'alunno/a straniero/a con la sua famiglia.

Secondo l'art. 45 del D.P.R. 394/99, i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno

scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

L'Istituzione scolastica consegna ai genitori:

- modulo di iscrizione;
- informazioni e linee guida sul funzionamento dell'Istituto.

I genitori consegnano alla scuola:

- modulo d'iscrizione debitamente compilato con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- certificato delle vaccinazioni;
- permesso di soggiorno e documenti anagrafici;
- certificato o autocertificazione attestante classe e scuola frequentata nel Paese d'origine;
- dichiarazione di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

Comunque, la mancanza di vaccinazioni non può di norma precludere l'ingresso a scuola né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Dirigente scolastico ha il compito di comunicare la circostanza all'AUSL di competenza.

Per i documenti (carta d'identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) la normativa estende ai cittadini stranieri - regolarmente soggiornanti - il diritto all'autocertificazione (Legge 127/97 e D.P.R. 403/98), fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani. In mancanza dei documenti, comunque, la scuola iscrive il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto. Per quanto concerne la cittadinanza dell'alunno/a, secondo la normativa vigente, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori: i figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.

È richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel Paese d'origine o la dichiarazione del genitore dell'alunno/a straniero o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo di Istituto frequentato.

b. Area comunicativa

La Funzione strumentale e/o il Referente di Intercultura:

- effettua un colloquio con la famiglia coinvolgendo un insegnante per modulo, sezione o classe, che presumibilmente accoglie il/la nuovo/a iscritto/a;
- raccoglie una serie di informazioni sull'alunno/a straniero/a e sul suo percorso scolastico;
- redige un'iniziale biografia scolastica dell'alunno/a straniero/a riguardo le sue competenze linguistiche dell'italiano L2.

c. Area educativo-didattica

La Funzione strumentale e/o il Referente di Intercultura propone la classe e/o la sezione, tenendo

conto del fatto che l'Istituzione scolastica provvede all'individuazione della classe e dell'anno di corso frequentato sulla base degli studi compiuti nel Paese d'origine. L'iscrizione a una classe diversa può essere accettata attese minori competenze, abilità e livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno/a straniero/a. In questo caso è prevista l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore rispetto alla classe rispondente all'età anagrafica, come chiariscono le Linee guida di riferimento (2014). Comunque, i criteri per l'assegnazione della classe possono essere modificati e deliberati dal Collegio docenti.

Il Dirigente scolastico verifica il lavoro svolto dalla Funzione strumentale e/o dal Referente di Intercultura e, in caso di riscontro positivo, procede a inserire l'alunno/a straniero/a nella classe.

Il Consiglio di classe / Team docenti - ciascuno in termine di facilitatore - programma tempi e modi per favorire l'accoglienza dell'alunno/a straniero/a nella classe; individua le modalità di semplificazione e/o facilitazione linguistica per ogni disciplina; rileva i bisogni specifici di

apprendimento; elabora percorsi didattici di italiano L2 in collaborazione con le risorse professionali presenti; contatta la famiglia dell'alunno/a straniero/a per informarla del percorso svolto e dell'andamento delle attività. Al raccordo di queste azioni collabora fattivamente il coordinatore di classe. La F.S. e/o il referente di Intercultura con il docente esperto L2 collabora con il Consiglio di Classe/Team docenti, al fine di adattare la programmazione didattica alle specifiche esigenze e alla realtà cognitiva e comportamentale dell'alunno/a straniero/a, che può essere inserito/a in uno specifico laboratorio; organizza percorsi didattici personalizzati di diverso livello per l'apprendimento; comunica l'ipotesi del piano delle attività al Dirigente scolastico e/o alla

Funzione strumentale; elabora, insieme ai docenti di classe, il giudizio per riportarlo nella scheda di valutazione periodica quadrimestrale.

Se ritenuto necessario, è possibile:

- una temporanea esclusione dal curriculum delle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione e/o consolidamento linguistico;
- una riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;
- una sostituzione di conoscenze con altre più consone alla formazione dell'alunno/a straniero/a. Pertanto, nel primo anno di attività didattica dell'alunno/a straniero/a neo-arrivato/a è prioritario l'apprendimento e il consolidamento della lingua italiana, cui devono essere destinati tempo e risorse umane, anche attraverso l'impostazione di un Piano di Studio Personalizzato (PSP).

Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'ampliamento dell'offerta formativa.

5. Il Piano di Studi Personalizzato (PSP)

In accordo con quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa 2019-2021, nei primi due anni dall'ingresso in Italia della studentessa o dello studente, il Consiglio di classe può predisporre un Piano di Studi Personalizzato (PSP): uno strumento pensato per gli alunni stranieri, che spesso affrontano difficoltà linguistiche e culturali.

Il Piano di Studi Personalizzato (PSP) permette all'alunno/a straniero/a, già in possesso di una competenza in italiano L2, con le necessarie semplificazioni di contenuti, obiettivi e verifiche, di essere inserito/a nel percorso formativo della classe di appartenenza. Per l'alunno/a straniero/a che non ha alcuna conoscenza o una conoscenza estremamente limitata della lingua italiana, il PSP consisterà invece in un percorso individualizzato di prima alfabetizzazione che può contemplare la temporanea omissione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza linguistica. Il PSP ha una natura transitoria, in quanto finalizzato a supportare l'alunno/a nella fase iniziale di inserimento e apprendimento della lingua italiana, permettendogli gradualmente di accedere pienamente al curriculum ordinario.

5.1 Fase di elaborazione del PSP

▪ Programmazione

Delineata la situazione iniziale dell'alunno/a, i docenti devono opportunamente selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. Ogni scelta effettuata dal CdC / Team Docente deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato. La scuola costruisce per ciascun alunno un percorso d'istruzione, personalizzandolo nella progettazione, nello svolgimento e nella verifica.

▪Verifica

Analogamente alla semplificazione di obiettivi e contenuti, il Piano di Studi Personalizzato deve prevedere anche prove di verifica ridotte, semplificate e - laddove necessario - differenziate. Le modalità di verifica devono essere adattate ai livelli di competenza linguistica dell'alunno/a, includendo prove scritte e orali semplificate, valutazioni attraverso la produzione di elaborati personalizzati e osservazioni sistematiche in itinere da parte dei docenti.

▪Valutazione coerente con il PSP

La normativa prevede un adattamento dei programmi di insegnamento in relazione alle competenze dei singoli alunni (comma 4 dell'art. 45 del D.P.R. 394/99), ma non sono presenti indicazioni riguardo l'adattamento della valutazione. Tuttavia, l'autonomia scolastica consente di tenere conto di un percorso individualizzato. Il Piano di Studi Personalizzato deve essere punto di riferimento per valutare l'alunno/a straniero/a (incluso il lavoro eventualmente svolto dall'alunno/a nei corsi di alfabetizzazione in italiano L2). Nel valutare l'alunno/a straniero/a il CdC / Team Docente può prendere in considerazione anche di tutti i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili rispetto alla situazione di partenza;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione, la partecipazione e l'impegno;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

Le modalità di valutazione possono includere rubriche valutative personalizzate, osservazioni in classe, portfolio di apprendimento e autovalutazione da parte dell'alunno/a, garantendo un monitoraggio continuo del progresso linguistico e disciplinare.

In genere, la valutazione si distingue in:

- formativa, che serve cioè ad accompagnare e orientare apprendente e docente nello sviluppo del percorso di apprendimento;

- sommativa (o certificativa) che misura e certifica ciò che è stato appreso in relazione a standard definiti.

Gli strumenti per la valutazione formativa devono permettere di osservare, a distanza di tempo e dopo aver fatto una certa serie di attività didattiche, come è cambiata la “lingua” dell’apprendente. Sono utili le griglie che guidano nell’osservazione e nella rilevazione, più o meno dettagliata, dei comportamenti linguistici. Per sostenere l’insegnante nel suo ruolo di osservatore e ricercatore può essere utile:

- documentare il percorso di apprendimento attraverso la conservazione dei materiali;
- tenere un diario del laboratorio linguistico sia come memoria di ciò che è stato fatto sia come strumento di comunicazione tra insegnanti del laboratorio e docenti di classe;
- definire momenti di osservazione (es. registrando o filmando a distanza di due/tre mesi un compito comunicativo), in modo da poter riascoltare e confrontare la produzione orale; proporre occasioni di autovalutazione (es. chiedendo all’alunno/a straniero/a che cosa trova facile o difficile, che cosa vorrebbe approfondire, quali consigli darebbe ad un amico che deve svolgere un certo compito).

In ogni caso la valutazione è sempre in relazione con la programmazione prevista e realizzata sino a quel momento.

Riguardo alla valutazione sommativa, è opportuno fare riferimento ai livelli previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per certificare le competenze linguistiche acquisite in italiano L2.

5.2 I destinatari

L’alunno/a straniero/a non ancora in possesso di un livello di competenza in italiano L2, tale da garantire loro un uso indipendente della lingua. In base ai descrittori forniti dal Quadro Comune di Riferimento, elaborato dal Consiglio d’Europa, l’alunno/a si colloca al livello A1 e A2 (uso elementare della lingua) e, se necessario, al livello B1 (uso indipendente della lingua).

Livello A1

- riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto;
- sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede);
- è in grado di interagire in modo semplice, purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Livello A2

- riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro);
- riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali;
- riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

A questo secondo livello l'alunno/a sa cogliere l'essenziale di un messaggio semplice e molto chiaro, che contenga parole di uso comune e che tratti argomenti molto familiari. Non è ancora in grado di gestire una conversazione prolungata, di prodursi in un monologo (un'interrogazione, ad esempio). Può leggere testi di qualche riga su argomenti semplici e concreti, e può scrivere una brevissima comunicazione.

Livello B1

- è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.
- riesce a gestire molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una area dove si parla la lingua in questione;
- sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse;
- è in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.

6. Prove standardizzate Invalsi

Secondo la Nota ministeriale n. 5772/2019 gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010 svolgono le prove standardizzate senza misure dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi, qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno.

7. Esame di Stato

Secondo le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri", la normativa d'esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o, comunque, forniti di un Piano Didattico Personalizzato. A tal proposito, si rammenta che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura

transitoria relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio PDP (Nota ministeriale n.2563/2013). Nel caso di notevoli difficoltà comunicative, tuttavia, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua di origine dell'alunno/a straniero/a, per facilitare la comprensione. Nel caso sia possibile assicurare all'alunno/a straniero/a l'utilizzo della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, può essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate. Non in ultimo, nel colloquio possono essere valorizzati i contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo di istruzione il Consiglio di classe può deliberare l'ammissione all'Esame di Stato tenendo conto delle peculiarità del PSP e dei progressi compiuti, avendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso. Le prove scritte e orali per l'alunno/a straniero/a si configurano come prove in L2. Pertanto, si ritiene opportuno:

- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) sia orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'alunno/a straniero/a;
- nel corso delle prove prevedere, se necessario, la presenza di un mediatore linguistico.

8. Documenti di lavoro

Al fine di agevolare sia l'inserimento dell'alunno/a straniero/a sia il dialogo educativo-didattico, l'Istituto ha definito i seguenti documenti di lavoro (*in allegato*)

- scheda di rilevazione del livello di alfabetizzazione;
- modello Piano di Studio Personalizzato (PSP);
- griglia di valutazione.

APPENDICE

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Norme di carattere generale

D.P.R. n.275, 8 marzo 1999	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59
D.P.R. n.122, 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169
L. n.107 , 13 luglio 2015	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
D.lgs. n.62, 3 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

2. Disabilità

Legge n.104 del 5 febbraio 1992	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
D.P.R. del 24 febbraio 1994	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
D.P.R. n.323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della L. 10 dicembre 1997 n. 425
O.M. n.90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - <i>in part.</i> art. 15 "Valutazione degli alunni in situazione di handicap"
C.M. n.125 del 20 luglio 2001	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
Nota MIUR n.4798 del 27 luglio 2005	Attività di programmazione dell'inclusione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche
D.P.C.M. n.185 del 23 febbraio 2006	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009	Trasmissione delle “Linee guida per l’inclusione scolastica degli Alunni con la disabilità”
Accordo di Programma Prov. per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado (2012-2017). Proroga biennale dell'Accordo di Programma con atto del Presidente della Provincia n. 158 del 3/10/2017, pubbl. sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 279 del 18/10/2017 ai sensi di legge.	Accordo quadro che definisce gli impegni che l’Azienda Sanitaria Locale, l’USRER- Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Modena, i Comuni/Unioni di Terre di Castelli. Comuni, le Istituzioni Scolastiche e la Provincia assumono per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado
D.lgs. n.66 del 13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
D.lgs. n. 96 del 7 agosto 2019	Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n.66 del 13 aprile 2017
DM 182/2020	Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»
DI 153/2023	Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»

3. Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)

Nota MIUR n.4674 del 10 maggio 2007	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
Legge n.170 dell’8 ottobre 2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
D.M. n.5669 del 12 luglio 2011	Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.
Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Nota dell’USR per l’Emilia	Attività di individuazione precoce – difficoltà di apprendimento

Romagna prot.25221 del 11/12/2019	nella letto-scrittura e nell'aritmetica. Rinnovo del Protocollo di Intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale e Regione Emilia-Romagna (art. 7 comma 1 Legge 8 ottobre 2010 n.170)
-----------------------------------	---

4. Altri Bisogni Educativi Speciali (BES)

Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
CM n.8 del 6 marzo 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative
Nota MIUR n.2563 del 22 novembre 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti
Nota MIUR n.5772 del 4 aprile 2019	Esami di stato scuole primo ciclo e certificazione competenze

5. Alunni stranieri

D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999	Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lgs. 25/07/1998, n.286
C.M. n.24 del 1 marzo 2006	Linee guida per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri 2006
Nota MIUR n.4233 del 19 febbraio 2014	Linee guida per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri 2014
Nota MIUR n.5535 del 9 settembre 2015	Diversi da chi? Raccomandazioni per l'inclusione degli alunni stranieri e per l'Intercultura
Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, 17 marzo 2022	Orientamenti interculturali, idee e proposte per l'integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Decreto ministeriale 7 settembre 2024, nr 183.	Adozione delle Linee Guida per l'Insegnamento dell'Ed.civica.